

R.P.U. 71/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Emilia Fagnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di

rappresentati e difesi dall'avv. Iveta Marinangeli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gubbio (PG), Via Savelli della Porta n. 42, giuste procure in calce al ricorso introduttivo.

Letto il ricorso ex art. 268 CCII presentato dai debitori in data 28/10/2024, ed esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 11/11/2024;

premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dai debitori, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre 2022);

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), essendo il centro degli interessi principali di entrambi i debitori (avuto riguardo, ai sensi dell'art. 27, co. 3, CCII, alla residenza della e alla sede legale – risultante dal Registro delle imprese – dell'attività di impresa esercitata dal sito in Amelia (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;

considerato che è senz'altro ammissibile la presentazione di un'unica domanda di apertura della liquidazione controllata da parte di membri della stessa famiglia che (come nel caso in esame) siano conviventi o il cui sovraindebitamento abbia un'origine comune, stante la chiara previsione dettata



in tal senso dell'art. 66, co. 1, CCII (come novellato dal d.lgs. 136/2024), con l'espresso richiamo di tutte le *"procedure di cui all'articolo 65, comma 1"* e dunque anche della liquidazione controllata (v. in argomento, in senso favorevole all'ammissibilità di una tale domanda già prima della suddetta novella normativa, Trib. Pescara 23 luglio 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Pesaro 12 febbraio 2024, Trib. Forlì 20 ottobre 2022, e Trib. Verona 5 ottobre 2022; *contra*, ma isolata, Trib. Lucca 27 febbraio 2024), e con la precisazione secondo cui *"la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo"* (situazione che, peraltro, non ricorre nel caso di specie; sul tema, v. Trib. Pesaro 12 febbraio 2024), ferma la distinzione tra le masse attive e passive dei singoli debitori nell'ambito dell'unitaria liquidazione controllata, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; dato atto che risulta rispettato il disposto dell'art. 40, co. 2, CCII (anch'esso applicabile al presente procedimento, in quanto compatibile, per richiamo ad opera dell'art. 270, co. 5, CCII), poiché il ricorso reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;

rilevato che, contrariamente a quanto affermato dall'OCC a pag. 31 della propria relazione, i debitori ricorrenti non hanno fatto la richiesta di cui all'art. 54, co. 2, primo periodo, CCII, né hanno formulato istanze di concessione di misure protettive *"atipiche"* o di misure cautelari, tali non essendo, evidentemente, le richieste di disporre: a) che dalla data di emissione della sentenza (impropriamente indicata come *"decreto"*: v. pag. 10 del ricorso) di apertura della liquidazione controllata sino all'emissione del decreto di chiusura della procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite – da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore – azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sull'eventuale patrimonio oggetto di liquidazione controllata (in quanto trattasi di effetto *ex lege* dell'apertura della liquidazione controllata in forza del combinato disposto degli artt. 150 e 270, co. 5, CCII); b) che dalla data di deposito della domanda resti sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione (trattandosi anche in tal caso di un effetto *ex lege* disposto dall'art. 268, co. 5, CCII, a prescindere da qualsivoglia richiesta del debitore in tal senso);

rilevato che sussiste per entrambi i debitori lo stato di sovraindebitamento ex art. 268, co. 1, CCII, avuto riguardo alla definizione di cui all'art. 2, lett. c), CCII (v. Trib. S. Maria Capua Vetere 11 maggio 2023), essendo i ricorrenti, rispettivamente, un imprenditore commerciale minore (il [] si veda, quanto ai requisiti dimensionali di cui alla lettera d dell'art. 2 CCII. la documentazione contabile in atti) e un consumatore (la [], e versando entrambi in stato di insolvenza in quanto non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (v. Trib. Genova 17 agosto 2022), come emerge, tra l'altro, dalla sostanziale cessazione dell'attività di impresa del [] dai precetti e decreti ingiuntivi nei suoi confronti (v. i doc. 16, 17 e 18 allegati al ricorso), nonché dall'entità dei debiti per finanziamenti gravanti anche sulla [] in rapporto al reddito e alle liquidità di quest'ultima, a loro volta rapportati alle esigenze di mantenimento del nucleo familiare (v. in particolare i doc. 24 e 35-39);



dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, con la quale è stata espressa un'ideale valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), ed è stata altresì esaurientemente illustrata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, con l'indicazione delle cause del loro indebitamento e della diligenza da essi impiegata nell'assumere le obbligazioni, e con l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. *ex multis* Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023);

precisato che i limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) non possono essere stabiliti con la presente sentenza ma dovranno essere indicati dal giudice delegato, su istanza del liquidatore o degli stessi debitori (v. sul punto le condivisibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);

precisato, altresì, che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni dei debitori ricorrenti, salva la possibilità di autorizzazione all'utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il curatore sia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (v. in tal senso Trib. Lecce 3 aprile 2024);

ritenuto di dover autorizzare i debitori ad utilizzare l'immobile sito in Amelia (TR), Via Orvieto n. 21 (tenuto conto del fatto che trattasi del luogo di residenza del nucleo familiare, del quale fa parte anche una figlia minore), nonché di autorizzare la debitrice [REDACTED] ad utilizzare l'autovettura Lancia Musa targata [REDACTED] (utilizzata dalla stessa per recarsi a lavoro; diversamente dalla Fiat Stilo targata [REDACTED], la cui proprietà in capo ad uno degli odierni ricorrenti non risulta peraltro confermata dalle risultanze del relativo libretto di circolazione come allegato al ricorso introduttivo), sino all'aggiudicazione definitiva di tali beni all'esito delle relative procedure competitive, ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui tale utilizzo arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali (v. *ex multis* Trib. Torino 24 settembre 2024);

ritenuto che non osta alla conferma quale liquidatore dell'OCC di cui all'art. 269 CCII (nella specie, l'avv. Matteo Mandò) il fatto che quest'ultimo non risulti iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche nell'elenco di cui all'art. 356 CCII, e ciò in quanto l'art. 270, co. 2, lett. b), CCII (diversamente dall'art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall'art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l'applicazione dell'art. 356 CCII, né richiama (diversamente dagli artt. 68, co. 1, e 76, co. 1, CCII, relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell'OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato



minore, nell'ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358 CCII (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e 358 CCII (v. Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023; *contra*, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib. Bologna 24 settembre 2024, Trib. Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno 10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023);

precisato che: a) il compenso unitario dell'OCC e (poi) liquidatore sarà liquidato dal giudice – in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 – al termine della procedura (tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'Organismo con il debitore, anche in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 71, co. 4, e 81, co. 4, CCII), ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII, salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024, e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023); b) il compenso spettante al difensore/advisor (che di regola non può eccedere quello previsto per il Gestore: v. Trib. Parma 11 ottobre 2023; e non è, in ogni caso, assistito dalla prededuzione, tenuto conto anche dell'abrogazione dell'art. 277, co. 2, CCII e dell'attuale tenore dell'art. 6 CCII) dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge (v. Trib. Forlì 28 settembre 2023, Trib. Torino 3 agosto 2023 e Trib. Pavia 9 settembre 2022);

ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti dei ricorrenti;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F.

NOMINA

giudice delegato il dott. Alessandro Nastri;

NOMINA

liquidatore l'avv. Matteo Mandò, invitandolo a far pervenire in cancelleria – entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina – la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei rispettivi creditori (ove non già presenti in atti);

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco termine **sino al 17/02/2025** (salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del liquidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII; e salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile sito in

il cui rilascio verrà ordinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'esito delle relative procedure competitive (ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali);

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet di questo Tribunale e la pubblicazione della stessa nel Registro delle imprese, a cura del liquidatore;

ORDINA

che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte dei patrimoni da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore – la trascrizione della presente sentenza presso gli Uffici competenti;

DISPONE

che il liquidatore:

- a) provveda senza indugio alla notifica della presente sentenza ai debitori;
- b) aggiorni – entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza – l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- c) completi – entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata – l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 27/11/2024.

Il giudice estensore
(dott. Alessandro Nastri)

Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fargnoli)

